



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VIA CAMPANELLO snc - 81030 TEVEROLA (CE)
Codice Meccanografico: CEIC87300R - Distretto Scolastico n. 15
Codice fiscale 90033260614 - www.icteverola.gov.it

	081/8118197		081/5048809		ceic87300r@istruzione.it ceic87300r@pec.istruzione.it
--	-------------	--	-------------	--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -TEVEROLA
Prot. 0012147 del 25/09/2026
I (Uscita)

A tutto il personale
Al R.L.S.
All'Albo Sicurezza – Tutti i plessi
All'Albo Sede

Oggetto: Circolare di delucidazione sulle prove di evacuazione.

La sottoscritta **dott.ssa Adele Caputo**, in qualità di datore di lavoro dell'Istituto Scolastico denominato "*Istituto Comprensivo Statale di Teverola*",

- VISTO l'art.15 del D.Lgs. n°81/08 – Misure generali di tutela;
- VISTO l'art.17 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi del datore di lavoro;
- VISTO l'art.20 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi dei lavoratori (personale docente e non);
- VISTO l'art.36 del D.Lgs. n°81/08 – Informazione e formazione dei lavoratori;
- VISTO il D.M. del 10/03/1998 "*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*";
- VISTO il D.Lgs. n°106/09 "*Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- SENTITO il parere del R.S.P.P. e del R.L.S.

Con la presente fornisce ulteriori chiarimenti in merito allo svolgimento delle prove di evacuazione:

- effettuare in più date prove di evacuazione al fine di abituare gli alunni allo svolgimento delle stesse;
- leggere con attenzione la segnaletica sonora;
- è necessario prendere visione del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica;
- fornire periodicamente informazioni agli alunni sulle procedure di evacuazione;
- fornire periodicamente informazioni agli alunni sulla segnaletica sonora.

Inoltre si rammenta la segnaletica sonora utilizzata in caso di emergenza:

- o **suono lungo della durata di circa 30 secondi**, indicano l'emergenza terremoto con lo stato di allarme (rifugiarsi sotto i banchi e gli architrave dell'edificio);
- o **n°5 suoni brevi della durata di pochi secondi**, indicano qualsiasi altra tipo di emergenza (fine del terremoto ed inizio della fase di evacuazione, incendio, ordigno esplosivo, allagamento, ecc.) con l'inizio dello stato di evacuazione dei locali scolastici.

Da quanto sopra esposto si ricorda che l'evacuazione dei locali deve avere inizio solo al termine del quinto squillo sonoro e non prima nel caso di emergenza terremoto.

Inoltre si rammenta che i disabili motori ossia quelli che hanno difficoltà di deambulazione devono evacuare per ultimi di quel gruppo di classi che utilizza la medesima porta di emergenza e non durante l'evacuazione delle classi diverse da quelle dell'alunno disabile.

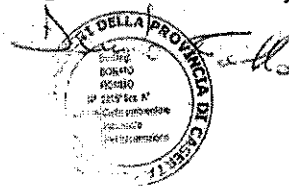
L'ordine di uscita delle aule prevede che quella immediatamente in prossimità dell'uscita di emergenza esca per prima e successivamente quelle poste man mano in adiacenza; in caso in cui un'aula ritarda l'uscita l'aula che segue è autorizzata ad uscire per prima.

I coordinatori di classe sono obbligati ad informare i contenuti della presente circolare.

Nota Bene:

- a) l'art.18 comma 1) lett. h) del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. prevede che il datore di lavoro deve: *"adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa"*;
- b) l'art.20 comma 2) lett. b) del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. prevede come obbligo dei lavoratori che gli stessi devono: *"osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale"*;
- c) l'art.59 comma 1) lett. a) del citato Decreto prevede sanzioni penali e pecuniarie nei confronti dei lavoratori che non rispettano gli obblighi in materia di sicurezza ed in particolare: *"con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'art.20, comma 2) lett. b)"*.

Il R.S.P.P.
(ing. Donato Fiorillo)



Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Adele Caputo)